

Porto di Ancona

Ordinanza n. 64 del 09/06/2025

OGGETTO Aggiornamento Ordinanza n.7 del 01/02/2018 - Regolamentazione dell'utilizzo degli accosti pubblici

VISTO la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO l'art. 6 comma 4 lett. a) legge 28 gennaio 1994, n. 84 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO ancora l'art. 6 comma 5 legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo il quale l'Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, di bilancio e finanziaria;

VISTO l'art. 13 legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante determinazione delle entrate dell'Autorità di sistema portuale;

VISTO l'art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTA** l'art.16 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il "Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse";
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n.22/2016 del 12/10/2016;
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 7/2018 in data 01/02/2018, recante la disciplina per il rilascio alle imprese portuali di apposito nulla osta per svolgere operazioni portuali sulla banchina pubblica;
- VISTO** il Regolamento per gli accosti approvato dalla Capitaneria di porto di Ancona con Ordinanza n. 59 in data 06/07/1999;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di gestione n. 72 del 28/11/2023 recante "Atto di indirizzo e programmazione utilizzo banchine commerciali"
- VISTA** l'Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale n.127/2023 del 29/11/2023 avente oggetto Regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona;
- VISTA** la successiva Ordinanza n.141/2023 del 20/12/2023 recante integrazioni all'Ordinanza n. 127/2023 del 29/11/2023
- RAVVISATA** l'esigenza di aggiornare le modalità di determinazione al fine di ridefinire, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i canoni di utilizzo delle banchine pubbliche del Porto di Ancona, nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'Ente;
- RAVVISATA** altresì l'esigenza di aggiornare il canone dovuto per lo stazionamento dei mezzi di sollevamento autorizzati ai sensi dell'Ordinanza n. 22/2016;
- VISTO** l'indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai e Imprenditori per l'annualità 2025;



VISTO il parere favorevole del Comitato di gestione espresso con deliberazione n.36 del 29/05/2025;

VISTI gli atti d'ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Al "Regolamento recante la disciplina per il rilascio alle imprese portuali di apposito nulla osta per svolgere operazioni portuali sulla banchina pubblica" adottato con Ordinanza presidenziale n. 7/2018 in data 01/02/2018 sono apportate le seguenti modifiche/integrazioni:

1. All'art. 2 "Disciplina rilascio nulla osta", comma 4, la lett. a) è sostituita da quanto segue:
a) elenco mezzi operativi da impiegare nelle operazioni e copia delle relative certificazioni di conformità e, nel caso di gru semoventi, dei verbali di verifica periodica per apparecchi di sollevamento, precisando se detti mezzi sono di proprietà, ovvero in leasing, in locazione o comodato per un periodo non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.M. 31 marzo 1995 n.585 e producendo la documentazione a supporto; ovvero dichiarazione di voler usufruire degli appalti di servizi delle imprese portuali in possesso di autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2023 come modificata dall'Ordinanza n. 141/2023 di questa Autorità recante regolamento per l'esercizio delle operazioni portuali e dei servizi nel Porto di Ancona: in tal caso sarà allegata la documentazione sulla disponibilità dei mezzi operativi e relative certificazioni prodotta dall'impresa appaltatrice dei servizi;
2. All'articolo 6 – "Canoni di utilizzo – norme generali" il comma 3 è sostituito da quanto segue:
I canoni base anno 2025, determinati in virtù del presente provvedimento, saranno rivalutati, dall'inizio di ciascun anno, in base all'indice ISTAT che sarà comunicato dal Ministero vigilante.
3. All'articolo 6 "Canoni di utilizzo – norme generali" è aggiunto il seguente comma:
In caso di autorizzazione allo stazionamento delle gru sulle fasce operative di banchina come da disposizioni recate nell'Ordinanza dell'Autorità Portuale n.22/2016 del 12/10/2016 deve essere corrisposto dall'impresa portuale un canone annuo di € 3.261,00. Il canone base anno 2025 sarà rivalutato, dall'inizio di ciascun anno, a partire dal 01.01.2026, in base all'indice ISTAT che sarà comunicato dal Ministero vigilante.
4. All'7 "Canoni di utilizzo– modalità applicative e opzioni", i canoni per l'utilizzo delle banchine pubbliche sono determinati per l'anno 2025 come segue:

Art. 7 Canoni di utilizzo– modalità applicative e opzioni

Banchine n. 19-20-21	Canone giornaliero	euro 385,00
-----------------------------	--------------------	-------------



Banchina n. 22	Canone giornaliero	euro 578,00
Banchina n. 24	Canone giornaliero	euro 260,00
Banchina n. 26	Canone giornaliero	euro 865,00

5. All'art. 7 comma 5 la lett. a) è sostituita da quanto segue:

a) applicazione all'impresa del canone giornaliero, e quindi per 24 ore dall'accosto, di euro 865,00 (base anno 2025) indipendentemente dalla lunghezza della nave, con facoltà di utilizzare la banchina, o il tratto di banchina, anche per ulteriori navi che accostino nell'arco temporale sopra indicato senza addebito di ulteriore canone per tali navi successivi, fermo l'obbligo per esse di richiesta di nulla osta o di trasmissione di informativa e in generale di adempimento degli altri obblighi previsti.

6. All'art. 7 comma 5 la lett. b) è sostituita da quanto segue

b) Applicazione alla nave del canone giornaliero, e quindi per 24 ore dall'accosto, di euro 865,00 con le seguenti riduzioni:

b.1. meno 30% per le navi di lunghezza pari o inferiore a m.142

b.2. meno 10% per le navi di lunghezza pari o inferiori a m. 160.

7. All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

In casi eccezionali di utilizzo di banchine pubbliche diverse da quelle indicate nell'Ordinanza n. 7/2018 per l'esercizio di operazioni portuali, fermo restando il necessario conseguimento di preventivo nulla osta da rilasciarsi a cura dell'Autorità, sarà applicato il seguente canone giornaliero: euro 260,00

Il canone applicato base anno 2025 sarà rivalutato, dall'inizio di ciascun anno, a partire dal 01.01.2026, in base all'indice ISTAT che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 2

Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Ancona, 09/06/2025

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs
82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

Molo S. Maria
60121 Ancona, AN

Tel: +39 071 207891
PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it

C.F. e P. IVA: 00093910420
CUU: UFR4QY

info@porto.ancona.it
www.porto.ancona.it